

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2645**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI BIANCA, BENNANI, BETTINOTTI, TREMELLONI, VIGORELLI, COR-  
NIA, ARATA ROSSI PAOLO, SALERNO, AMADEO EZIO, PAGANELLI, RAPELLI,  
PRETI, FIETTA, LETTIERI, GIAVI, SIMONINI, LONGHENA, D'AMBROSIO,  
RESCIGNO, PARENTE***Annunziata il 7 aprile 1952***Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili**

ONOREVOLI COLLEGGI! — L'articolo 38 della Costituzione afferma che « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Per dare valore di legge efficiente ed operante a questa norma costituzionale la nostra legislatura ha il dovere di affrontare la soluzione di gravi problemi relativi alla vita di vaste categorie di cittadini minorati. Fra questi, i ciechi civili, più di trentamila in Italia, sono certamente i più diseredati ed in conseguenza i più bisognosi di un intervento di assistenza da parte dello Stato.

Con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 834, veniva concesso all'Unione italiana ciechi un contributo straordinario di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza continuativa dei minorati totali della vista in condizioni di maggior bisogno. Tale contributo veniva portato a lire 400 milioni con legge 13 marzo 1950, n. 98, e successivamente a 480 milioni annui con legge 28 luglio 1950, n. 626, per raggiungere la somma di 960 milioni con legge 7 dicembre 1951, n. 1371.

Secondo l'impegno assunto dall'Unione italiana ciechi, con tale contributo è possibile elargire un assegno di 4.000 lire mensili a 20.000 ciechi bisognosi.

Se si considera che fino al 1948, benché l'Unione italiana ciechi sia stata costituita nell'ormai lontano 1920, i ciechi italiani non

godevano di alcuna forma di assistenza continuativa e i modesti soccorsi che ad essi potevano essere elargiti provenivano totalmente da sporadiche iniziative dell'Organizzazione o dalla privata beneficenza, è doveroso riconoscere che il Governo, in una situazione di particolare gravità per la finanza pubblica, si è dimostrato sensibile alle esigenze di questi cittadini così duramente provati dalla sventura, dando un riconoscimento che ha valore effettivo, ma soprattutto morale, alle richieste presentate dalla Unione.

Purtroppo però, e ciò fu messo sempre in evidenza sia nelle discussioni in Parlamento dei provvedimenti di legge sopracitati, sia nelle risposte date dal Governo a interrogazioni di deputati e senatori, il concreto valore della previdenza adottata per i ciechi è ancora di gran lunga insufficiente a soddisfare alle più modeste esigenze del minimo vitale.

La necessità di non ridurre eccessivamente la quota singola dell'assegno ha costretto gli Organi di erogazione a contenere il numero dei beneficiati in 20.000 e ciò ha determinato esclusioni veramente dolorose; basta che si pensi che non beneficiano della provvidenza in atto quegli elementi che hanno un reddito accertato, anche se di lavoro, non superiore alle lire 10.000 mensili e che si escludono dal conferimento i ciechi divenuti tali dopo il 70° anno di età, gli studenti accolti in Istituti di educazione e rieducazione e coloro che

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo. Criteri ben più larghi e mezzi di gran lunga maggiori regolano la materia presso gli altri Paesi. In Francia i ciechi beneficiano, a seconda della età e delle condizioni di famiglia, di pensioni mensili che vanno da lire 11.300 a lire 24.300, in Danimarca da lire 11.300 a lire 15.000, in Inghilterra da lire 10.000 e lire 23.500, negli Stati Uniti d'America, con differenze notevoli tra Stato e Stato, da lire 15.000 a lire 57.000.

A dare maggiore validità alla nostra richiesta, concorre anche l'attuale legislazione assistenziale italiana a favore dei ciechi divenuti tali a causa di guerra o per infortuni sul lavoro. Ai primi è concessa la pensione annua di lire 700.000 circa, comprensiva degli assegni di superinvalidità e della indennità di accompagnamento: i secondi percepiscono una

pensione che va dalle 150.000 alle 300.000 lire annue.

È vero che il problema da noi presentato alla vostra attenzione rientra in quel vasto piano di assistenza sociale per tutti i cittadini minorati ed ha bisogno di una completa elaborazione: ma nell'attesa che si possa raggiungere l'*optimum* desiderato non possiamo rimanere passivi di fronte a situazioni, che possono esser riportate ad un sano equilibrio di vita economica e morale sol che si dimostri buona volontà.

Per queste considerazioni riteniamo che non possa più essere dilazionata l'approvazione di un provvedimento atto a riconoscere ai ciechi civili il diritto a vivere in una sia pur modesta e relativa tranquillità ed a dare a noi la legittima soddisfazione di aver compiuto un atto di umana e fraterna giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ai cittadini d'ambo i sessi, nati o divenuti ciechi, è conferito al compimento del 18° anno di età, un assegno vitalizio di assistenza di lire 120.000 annue.

Non sono compresi, fra le persone indicate nel precedente comma, i ciechi per causa di guerra, di servizio ordinario, o di lavoro in godimento di pensione o di rendita vitalizia o di indennità liquidata in capitale, corrisposte dallo Stato o dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni.

Quando la pensione, la rendita vitalizia o il reddito presuntivo dell'indennità capitalizzata siano inferiori all'assegno vitalizio di cui al primo comma, agli interessati viene corrisposta la differenza fino a raggiungere le 120.000 lire annue.

## ART. 2.

Hanno diritto all'assegno vitalizio di assistenza le persone effette da alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, o con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita della mano alla distanza di 50 centimetri.

## ART. 3.

L'assegno vitalizio di assistenza è cumulabile con ogni altro reddito che derivi al cieco dall'esercizio di un'attività di lavoro o professionale.

## ART. 4.

L'assegno vitalizio di assistenza non è conferibile al cieco quando egli o il nucleo familiare diretto cui appartiene possieda beni e rendite patrimoniali che gli consentano di provvedere al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze normali della vita, escludendo dal computo, a norma del precedente articolo, il reddito derivante dal suo lavoro.

## ART. 5.

L'assegno vitalizio di assistenza è aumentato di un quinto a favore del cieco che contragga matrimonio.

Nel caso di morte del cieco l'assegno vitalizio di assistenza è reversibile per metà a fa-

vore della vedova e degli orfani, fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio nato dal matrimonio.

ART. 6.

Ai ciechi di ambo i sessi, di età superiore ai 18 anni, accolti in istituti di educazione e di ricovero, è conferito l'assegno previsto dall'articolo 1 ridotto di un terzo.

ART. 7.

Quando il cieco sia inabilitato o dichiarato incapace, il giudice della tutela, sentito il consiglio di famiglia, determinerà la destinazione dell'assegno vitalizio di assistenza al familiare o al tutore che ne assuma il mantenimento, la cura e la tutela.

ART. 8.

La spesa occorrente per l'assegno vitalizio di assistenza di ciechi fa carico allo Stato ed è stanziata sul bilancio del Ministero del tesoro.

ART. 9.

Le domande per la concessione dell'assegno vitalizio di assistenza, redatte in carta semplice, devono essere corredate da una dichiarazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dalla quale risulti il carico fiscale per tutti i componenti la famiglia o lo stato di nullatenenza, e di un giudizio medico sulla condizione e grado di cecità del richiedente, secondo le norme esecutive che saranno successivamente emanate.

ART. 10.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di costituire un « fondo autonomo per l'assegno vitalizio ai ciechi » la cui gestione potrà essere affidata ad un apposito Ente.

ART. 11.

Per quanto non previsto nel presente decreto sarà provveduto con norme regolamentari di esecuzione.

ART. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per uguale importo con il ricavato del Prestito della Solidarietà, emesso con legge 14 dicembre 1951, n. 1325, nei limiti dell'esercizio 1952-53.